

I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

anno scolastico 2020/2021

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento ha per oggetto l'attività di Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI) dell'I.T.I.S. Leonardo Da Vinci, di cui definisce gli scopi, le modalità di realizzazione, le norme di comportamento dei soggetti coinvolti e ogni altro aspetto connesso all'uso di tale metodologia, qualora l'emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ne renda necessario l'utilizzo in sostituzione totale o parziale della modalità in presenza.

Art. 2 - Definizione

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende *“la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie”*¹.

La Didattica Digitale Integrata può attuarsi attraverso le attività integrate digitali, che si distinguono in due modalità, sulla base del tipo di interazione tra insegnanti e gruppo di studenti; entrambe le modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.

Dette modalità si distinguono in:

- Attività sincrone, cioè svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti e quindi: 1) le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 2) lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, (ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti);
- Attività asincrone, cioè senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con il supporto di strumenti digitali, quali: 1) l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante; 2) la visione di videolezioni, documentari o altro

¹ Vedi D.M. 07/08/20 n. 89, Linee Guida per la DDI, All. A, pag. 2.

materiale video predisposto o indicato dall'insegnante; 3) esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale.

Pertanto, non rientra tra le attività digitali integrate asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma esse vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento che prevedono lo svolgimento da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta.

Le unità di apprendimento *on-line* possono anche essere svolte in modalità "mista", ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell'ambito della stessa lezione"

Art. 3 – Strumenti

L'I.T.I.S. Da Vinci adotta le piattaforme Google Suite (in seguito Gsuite) e Registro Spaggiari Classeviva, come supporto alla didattica digitale integrata in modalità sincrona e asincrona; invio di mail istituzionali, libri di testo e/o libri digitali, file audio e/o video creati dai docenti, presentazioni PowerPoint, PDF, Word, costituiscono ulteriori strumenti che i docenti utilizzeranno a loro discrezione in funzione della personalizzazione dell'attività didattico-educativa.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account con il dominio @itis.pr.it: docenti, studenti, personale ATA, genitori e la sua accettazione è condizione necessaria per l'attivazione e l'utilizzo dell'account.

Il servizio è inteso come supporto all'attività didattica in modalità sincrona e asincrona e ai servizi inerenti l'attività scolastica, pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.

Art. 5 – Soggetti

L'uso delle piattaforme G-Suite e Registro Spaggiari Classeviva per l'attività di DDI sono consentiti a: a) docenti a tempo indeterminato e determinato, dal momento dell'assunzione fino al termine dell'attività lavorativa presso l'Istituto; b) studenti, fino al termine del percorso scolastico presso l'Istituto; c) i genitori degli studenti o chi ne fa le veci, fino al termine del percorso scolastico presso l'Istituto; altri utenti che collaborano con l'Istituto per finalità

didattiche (a titolo esemplificativo, educatori, psicologi, ecc...), il cui accoglimento della domanda sarà a discrezione del Dirigente Scolastico.

Art. 6 - Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Nell'ambito dell'attività di Didattica Digitale Integrata per tutti gli alunni BES il punto di riferimento per l'agire comune rimarrà sempre il Piano Educativo Individualizzato (alunni con certificazione L. 104/82) e il Piano Didattico Personalizzato (alunni con diagnosi Legge 170/2010 e segnalazione BES).

Ogni docente di sostegno avrà cura di attivare e favorire l'interazione a distanza con l'alunno e tra l'alunno e la classe per favorire nei compagni la cultura e la prassi dell'inclusione; ove non sia possibile, i docenti si rapporteranno con la famiglia dell'alunno stesso.

Nell'attività individualizzata a distanza si attiveranno strategie affinché l'alunno disabile sia parte integrante delle dinamiche formative del gruppo classe; ove si renda necessario, si attiveranno momenti di lavoro individuale.

I docenti di sostegno, conoscendo bene le esigenze degli alunni, sulle base delle loro necessità predisporranno, in collaborazione con i docenti curricolari, materiali personalizzati in modo da poter semplificare gli apprendimenti ed organizzare le attività in modo da sostenere i ragazzi nelle varie dinamiche di apprendimento. Inoltre i docenti si faranno carico di utilizzare puntualmente il Registro Elettronico e di monitorare attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

Ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica, che si impegna a prestare una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.

In merito alle esigenze degli alunni DSA nella Didattica Digitale Integrata occorre prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi (formalizzati nei PDP di ognuno) ad integrazione e supporto del processo di insegnamento, apprendimento e verifica, come delineato dal Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e dalle relative Linee Guida.

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d'uso, eventuali *devices* presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso i canali istituzionali.

L'attività di DDI deve essere attivata anche nei confronti degli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, compatibilmente con il loro stato di salute, per garantire loro il diritto all'istruzione e mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione.

Il Dirigente scolastico si confronta con la Direzione sanitaria per individuare i possibili interventi e le modalità organizzative necessarie a garantire agli studenti ospedalizzati la fruizione delle attività didattiche a distanza.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Sul sito dell'Istituto www.itis.pr.it, in Home page nell'area dedicata "GDPR" sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali.

Le piattaforme adottate dall'Istituto G-Suite e Registro Spaggiari Classeviva rispondono alle recenti norme in materia di privacy e tutela dei dati emanati dall'Unione Europea (Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR) e assicurano ambienti protetti e riservati al personale scolastico, alle famiglie e agli studenti iscritti, come stabilito nelle informative privacy delle piattaforme stesse.

L'Istituto scolastico ITIS Da Vinci si impegna a tutelare i dati forniti dagli utenti in applicazione della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della creazione e mantenimento dell'account.

Art. 8 – Lezioni *on line* – Criteri di organizzazione e durata

Le lezioni on line, in modalità sincrona, sono attuate tramite l'applicazione di G-Suite *Hangouts Meet*, secondo l'orario stabilito dai rispettivi Consigli di Classe e pubblicato su Registro Elettronico Spaggiari Classeviva.

I docenti stabiliscono l'orario settimanale avendo cura di evitare un peso eccessivo dell'impegno on line, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. In particolare, nell'Istituto ITIS Da Vinci, caratterizzato da una didattica impostata nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, i docenti progettano unità di apprendimento su contenuti teorici da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.

Nell'ambito delle attività didattiche svolte in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note, l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

Nell'ambito delle attività didattiche svolte in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline, che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un Corso Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona.

L'insegnante invita al Corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail di ciascuno (snome.cognome@itis.pr.it).

Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione da SARS-CoV-2, che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività in modalità sincrona segue il quadro orario settimanale già adottato in presenza, fatte salve le modifiche che saranno ritenute necessarie.

Il quadro orario settimanale avrà cura di assicurare adeguato spazio a tutte le discipline.

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Ciascun Consiglio di classe stabilirà un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie in sincrone, fino a un massimo di 24 unità orarie, secondo il modello del quadro orario settimanale in vigore.

Ciascun Consiglio di classe avrà cura di distribuire le ore in sincrone tenendo conto dell'impegno didattico giornaliero, che in ogni caso non potrà superare le quattro ore, non consecutive.

Ciascun insegnante completerà autonomamente in modo organizzato e coordinato con i colleghi del consiglio di classe il proprio monte ore disciplinare con attività didattiche in modalità asincrona, che indicherà sul Registro elettronico, nel rispetto del quadro orario in vigore.

Art. 9 – Norme di comportamento per la DDI per lo studente e per le famiglie

L'emergenza determinata dal Covid-19, ha posto al centro del "mondo scuola" l'esigenza di adottare una nuova Didattica Digitale Integrata, per creare situazioni di apprendimento in un momento di distanziamento sociale, dando la possibilità allo studente di sviluppare le proprie competenze e conoscenze, senza perdere il contatto con i propri docenti e compagni di classe.

In questo processo formativo si rende necessario il rispetto di alcune regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché la DDI possa funzionare nel miglior modo possibile, anche con il supporto dei genitori.

Come stabilito dal d.l. n. 22 dell'8/04/20, "la DAD ha permesso di assicurare le prestazioni didattiche proseguendo il rapporto con gli studenti senza soluzione di continuità garantendo il diritto allo studio così come previsto dall' art. 34 Cost."

Per lo svolgimento di una corretta e consapevole Didattica Digitale Integrata, la Scuola si impegna a collaborare con i genitori degli studenti per informarli sulla partecipazione e/o assenza dei propri figli alle videolezioni, nonché sul loro comportamento, ma anche per superare eventuali difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici, anche perché essi possano così vigilare sul loro corretto uso.

In questo contesto, le famiglie si impegnano a supportare la nuova didattica, garantendo la regolare presenza dei figli in modalità a distanza come in presenza.

Affinché il servizio di Google Suite for Education possa funzionare si rende necessario il rispetto delle regole di comportamento di seguito riportate.

Norme generali per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma G-Suite:

- 1) G-Suite è uno strumento didattico adottato dall'ITIS Da Vinci per la Didattica Digitale Integrata, per cui è vietato l'utilizzo della piattaforma per finalità diverse;
- 2) l'accesso alla piattaforma e ai servizi connessi è strettamente personale, per cui lo studente deve custodire in luogo sicuro – e non divulgare a nessuno – le credenziali necessarie per accedere alle piattaforme didattiche;
- 3) nella gestione degli strumenti della piattaforma G-Suite, lo studente ispira il proprio comportamento ai principi di correttezza, trasparenza, dignità e decoro;
- 4) lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account personale istituzionale e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account;
- 5) i messaggi di posta elettronica inviati dallo studente devono essere brevi, descrivere in modo chiaro di cosa si vuole parlare ed indicare l'oggetto;
- 6) lo studente è tenuto a svolgere con regolarità i compiti e le esercitazioni assegnate con gli strumenti che costituiscono la piattaforma G-Suite, per evitare di accumulare carenze formative e per consolidare le spiegazioni;
- 7) quando lo studente condivide i documenti non dovrà interferire, danneggiare o eliminare il lavoro dei docenti o dei compagni;
- 8) è fatto divieto allo studente di diffondere in Rete, o sui Social Network, o con altra modalità telematica, le attività svolte tramite la piattaforma G-Suite, anche in forma di foto o di riprese video o vocali, senza il preventivo consenso del docente;
- 9) lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'Istituto scolastico nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno;

10) lo studente deve segnalare tempestivamente al docente l'impossibilità ad accedere al proprio account e/o lo smarrimento delle credenziali personali;

11) lo studente deve assicurarsi che il *device* che utilizzi per accedere alla DDI sia protetto e che i software del sistema operativo siano costantemente aggiornati;

12) è necessario che lo studente utilizzi l'accesso alla piattaforma G-Suite tramite connessioni Wi-Fi protette.

13) la piattaforma G-Suite ha un sistema di controllo che permette all'Amministratore di verificare costantemente i "log" di accesso: per questo, potranno essere segnalati al Gestore eventuali utilizzi non previsti per prevenire ogni forma di pericolo digitale.

Videolezioni - norme di comportamento:

14) per lo svolgimento di lezioni a distanza, in modalità sincrona, l'ITIS Da Vinci utilizza il programma Hangouts Meet, quale applicazione della piattaforma G-Suite;

15) lo studente è obbligato alla frequenza giornaliera delle lezioni come da calendario orario pubblicato su Registro elettronico Spaggiari Classeviva;

16) per accedere alla videolezione, lo studente utilizza il codice di accesso, il nickname o il link comunicato dal docente e partecipa con l'account istituzionale;

17) il codice di accesso, il nickname e il link di accesso della videolezione è strettamente personale e riservato alla classe: non è consentito allo studente invitare alla videolezione partecipanti esterni alla classe;

18) per un corretto svolgimento delle lezioni sincrone, lo studente deve sempre tenere un comportamento corretto, dignitoso e decoroso, nel rispetto di se stesso, del docente e dei propri compagni di classe;

19) la ripresa video dal *device* dello studente deve avere un angolo visuale che permetta l'inquadratura del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;

20) durante le videolezioni sono possibilmente da evitare il passaggio o la ripresa di altre persone;

21) lo studente potrà accedere alla lezione solo dopo che il docente avrà avviato la videoconferenza e solo il docente potrà invitare altri partecipanti alla lezione, silenziare un partecipante o rimuoverlo dal ruolo di partecipante;

22) lo studente è invitato ad entrare nell'aula virtuale puntualmente e con abbigliamento consono al contesto;

- 23) lo studente avrà cura di collegarsi sempre con videocamera accesa e microfono disattivato, che riattiverà nel momento in cui dovrà chiedere la parola o sarà interrogato dall'insegnante;
- 24) lo studente deve presentarsi alla videolezione fornito del materiale indispensabile all'attività prevista per la lezione;
- 25) allo studente è fatto assoluto divieto di presentarsi alla videolezione mangiando, bevendo, fumando e/o comunque compiendo attività non consentite all'interno di un'aula scolastica;
- 26) lo studente è invitato ad esprimersi in modo adeguato all'ambiente di apprendimento;
- 27) lo studente deve comunicare il proprio intervento chiedendo la parola, anche tramite chat interna alla videolezione, che deve essere utilizzata esclusivamente per finalità didattiche.
- 28) è fatto assoluto divieto allo studente di utilizzare in chat interna alla videolezione espressioni sconvenienti o offensive e comunque non pertinenti al contesto;
- 29) lo studente, durante la lezione, deve rispettare le indicazioni fornite dal docente sull'utilizzo del microfono e della webcam, individuale e di classe;
- 30) lo studente, durante la videolezione, deve essere sempre chiaramente visibile e con microfono perfettamente funzionante; non sono consentite alterazioni della voce o delle immagini video;
- 31) ogni malfunzionamento audio o video, e/o più in generale di hardware o software, così come eventuali problemi di connessione Internet, dovranno essere tempestivamente segnalati agli insegnanti mediante comunicazione scritta per posta elettronica, da inviare entro il giorno precedente a quello in cui si terrà la videolezione;
- 32) durante lo svolgimento delle lezioni on line, è vietata da parte dello studente la registrazione audio e video delle lezioni, delle immagini proiettate (c.d. *screenshot*), della voce dell'insegnante e dei compagni senza il preventivo consenso delle persone interessate;
- 33) se lo studente dovesse uscire inavvertitamente dalla videolezione, dovrà rientrare immediatamente nella riunione; ove non riuscisse ad eseguire nuovamente l'accesso, ne dovrà dare pronta comunicazione al docente dell'ora tramite posta elettronica o altra modalità preventivamente concordata;
- 34) il docente, terminata la videolezione, verifica che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente potrà a sua volta scollegarsi da Meet, per cui sarà l'ultimo a chiudere il collegamento;

Requisiti e norme di comportamento per lo svolgimento delle prove scritte e orali a distanza:

Solo ove la dotazione degli studenti lo consentisse e salva la determinazione di ciascun docente di condurre le prove con altra modalità - che pur dovrà rispondere a criteri di attendibilità del rilevamento di preparazione - si procederà con questa regolamentazione:

a) **Dotazioni necessarie allo studente:**

- 1) una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;
- 2) un PC fisso o portatile collegato alla rete elettrica e a Internet;
- 3) uno smartphone o tablet collegato alla rete elettrica e a Internet dotato di telecamera, che sarà utilizzata come strumento di riconoscimento da parte dei docenti;
- 4) sul dispositivo mobile dovrà obbligatoriamente essere installata l'applicazione per dispositivi mobili, che consenta la videoconferenza tramite *Hangouts Meet* e l'accesso all'aula virtuale;
- 5) fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna;
- 6) la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, ...) della propria abitazione silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato, nel quale allestire uno spazio con gli elementi sopra indicati;

b) **Lo studente dovrà:**

- 7) rispondere all'appello;
- 8) mostrare il proprio volto attraverso la videocamera del dispositivo mobile;
- 9) predisporre la stanza da cui eseguirà le prove nel rispetto di quanto sopra;
- 10) effettuare le prove sul PC e/o sul dispositivo mobile secondo le istruzioni che riceverà dal docente;
- 11) in particolar modo, ove possibile, dovrà posizionare il dispositivo mobile alle proprie spalle, affinché la videocamera del dispositivo mobile inquadrerà dal retro sia la postazione di svolgimento della prova che tutto l'ambiente circostante;
- 12) assicurarsi che la connessione del PC e del dispositivo mobile siano sempre attive;
- 13) rimanere sempre connesso durante lo svolgimento della prova, affinché essa possa essere considerata valida;
- 14) durante lo svolgimento della prova, lo studente dovrà mantenere assoluto silenzio per non arrecare disturbo ai compagni presenti nell'aula virtuale;
- 15) durante lo svolgimento, disporre esclusivamente di fogli bianchi e una penna; in caso di ausilio specifico assegnato, sarà possibile l'uso di strumenti compensativi.

Art. 10 – Criteri e modalità di valutazione della Didattica Digitale Integrata (DDI)

1. Principali Riferimenti Normativi

La valutazione delle attività didattiche svolte a distanza a seguito dell'emergenza Covid 19 è disciplinata in particolare dalle fonti normative indicate di seguito, con riferimento alle sole disposizioni relative alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

- **L' art 87, comma 3 ter, Legge 24 aprile 2020, n. 27**, con riguardo all'applicazione temporale delle norme sulla valutazione, nonché ai principi da applicare in materia, stabilisce che: *“La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza..... produce gli stessi effetti delle attività previsteper le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.*

- **La Nota 8 marzo 2020 n. 279 del Ministero dell'Istruzione**, nel dettare le “Istruzioni operative” del DPCM 8.3.2020 in materia di valutazione, già in precedenza aveva richiamato la normativa vigente, appunto il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017, sottolineando come, ,al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica sia rimessa ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

- **La successiva Nota 17 marzo 2020 n. 388 del Ministero dell'Istruzione**, ha sottolineato la necessità che le attività di valutazione siano costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della richiamata normativa vigente, debbono informare qualsiasi momento valutativo. Se lo studente non è informato presto e con chiarezza degli errori commessi, la valutazione assume un prevalente se non esclusivo valore sanzionatorio che è estraneo all'azione didattica, in qualunque forma esercitata. Lo stesso provvedimento sottolinea che la valutazione deve sempre mantenere la funzione di valorizzazione, di indicazione degli strumenti e delle procedure adeguate di approfondimento e recupero, fermo il principio della personalizzazione degli apprendimenti già da tempo stabilito dalla normativa scolastica.

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nelle competenze di ciascun insegnante, condivisa con il Consiglio di Classe, e devono avere a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti ed indicati nel Piano Triennale dell'Offerta formativa.

- **L'Ordinanza Ministeriale 16.5.20 N. 11** *“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22: “*

Si tratta di un provvedimento che ha stabilito espressamente strumenti e criteri da applicare per le attività di Didattica Digitale Integrata, sia con riferimento all'ammissione agli esami, sia con riferimento alla valutazione finale degli studenti.

Il presente Regolamento si riferisce alle attività di valutazione diverse da quelle previste per gli Esami di Stato, oggetto di speciale disciplina con Ordinanza di regola annuale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata OM N. 11/2020, il Collegio dei Docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in materia di autonomia didattica di cui al DPR 275/99, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica. In ogni caso, si deve tenere presente che anche l'Ordinanza Ministeriale in esame conferma il quadro normativo generale attualmente vigente in tema di valutazione, in quanto **l'art.4, relativo alla valutazione delle classi non terminali nella scuola secondaria di secondo grado**, richiama le disposizioni di cui all' art 4 del D.P.R. n° 122/2009.

Pertanto, le attività degli studenti rilevate nel corso dell'anno scolastico (2019-2020, ma le norme speciali sono destinate a valere sino alla fine dell'emergenza, almeno a legislazione vigente) comprese le attività didattiche a distanza comporteranno l'applicazione, innanzitutto, della norma del DPR 122/2009 secondo la quale è competente il Consiglio di Classe, compresi i docenti di sostegno, in merito alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

Il richiamo alla normativa vigente comporta, altresì, l'applicazione delle disposizioni dello stesso art. 4 DPR 122/2009 in materia di comportamento, di valutazione dell'attività di IRC, nonché delle eventuali attività formative svolte tramite tirocinio formativo.

Tuttavia occorre tenere presente che l'attività valutativa deve essere ora conforme anche **all'art.1, comma 2, della O.M. n.11/2020** che, pur confermando l'attribuzione di un voto numerico, secondo la scala decimale, prevede l'indubbia novità secondo la quale *"il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza..."*.

L'Ordinanza richiede quindi, quale presupposto della valutazione, che l'attività didattica sia stata effettivamente svolta e prevede espressamente il contributo di entrambe le forme di partecipazione da parte dello studente, in presenza e a distanza.

Il successivo comma 6 dell'art.4 della ordinanza ministeriale n°11/2020 è particolarmente rilevante, in quanto richiede condizioni particolari per la deliberazione di "non ammissione alla classe successiva **in assenza di elementi di valutazione**". La suddetta norma conferma la discrezionalità tecnica del Consiglio di Classe in materia di valutazione, ma condiziona il possibile giudizio di non promozione a numerosi presupposti: l'assenza di elementi valutativi relativi allo studente non deve essere originata da mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero da problemi di connettività di rete; deve essere piuttosto imputabile a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti nel tempo; soprattutto, la norma esige espressamente che tale situazione, sia stata opportunamente verbalizzata dal consiglio di classe già per le attività svolte fin dal primo periodo valutativo. Solo sussistendo

tali elementi, il consiglio di classe potrà decidere di non ammettere lo studente alla classe successiva, con deliberazione motivata adottata all'unanimità, non essendo sufficiente il voto a maggioranza

Anche in considerazione di tale disposizione eccezionale ma vigente, si propone di seguito una Scheda di Valutazione in itinere, contenente alcuni indicatori della partecipazione dello studente alle attività proposte.

Tale documento ha lo scopo di favorire, da parte dei docenti, il rilievo di elementi comuni di valutazione della partecipazione degli studenti, nonché di costituire, per le famiglie, un dato costante e tempestivo di informazione relativamente all'andamento didattico e disciplinare dello studente.

Gli indicatori e gli esiti rappresentati non saranno esaustivi, ma dovranno integrarsi con le valutazioni riportate dal Registro Elettronico o comunque acquisite e certificate dal docente in base alle attività svolte.

SCHEDA VALUTAZIONE PERIODICA NEL PERCORSO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

situazione al.....

STUDENTE.....CLASSE.....

Questa comunicazione alla famiglia **integra** la valutazione degli apprendimenti dello studente i cui voti/giudizi sono evidenti nel registro elettronico che s'invita a costantemente monitorare.

FREQUENZA	PARTECIPAZIONE	ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO						
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px; text-align: center;">A</td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>	A		<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px; text-align: center;">A</td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>	A		<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px; text-align: center;">A</td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr></table>	A	
A								
A								
A								

B		B		B	
C		C		C	
D		D		D	

Legenda:

FREQUENZA ai collegamenti

- A Entra con puntualità nell'aula virtuale
- B Entra in ritardo e/o abbandona prima del termine
- C Qualche volta è assente e/o non tiene sempre attivi i dispositivi di collegamento senza giustificazione
- D E' spesso assente e/o non tiene attivi i dispositivi di collegamento senza giustificazione

PARTECIPAZIONE alle attività sincrone

- A Partecipa in modo ordinato e attivo

B Partecipa anche se non sempre in modo attivo

C E' spesso distratto e deve essere richiamato

D Non partecipa

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO e delle attività asincrone

A E' puntuale ed ha cura nelle consegne dei lavori assegnati

B Talvolta ritarda la restituzione dei lavori

C Svolge i compiti senza attenzione e cura

D Spesso non svolge i compiti richiesti

Si deve aggiungere che l'**O.M. 11/2020, all'art. 5**, detta specifiche disposizioni in materia di valutazione degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n°104/1992, nonché con Disturbi Specifici dell'Apprendimento o di cui alla l. 170/2010, o con Bisogni Educativi Speciali.

Si rinvia alla sezione del presente regolamento relativa alle suddette fattispecie, nonché alle disposizioni collegate contenute nel Piano Annuale Inclusione e nel PTOF.

2. Principi generali

In base alla normativa vigente, l'attività di valutazione, anche a distanza, assume valore formativo, di valorizzazione delle capacità, nonché di indicazione degli strumenti, anche tecnologici, che risultino opportuni per la formazione dello studente, in un'ottica di

personalizzazione che responsabilizzi gli alunni e promuova la loro capacità di autovalutazione

Le forme, le metodologie e gli strumenti per la valutazione in itinere rientrano nelle competenze di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio docenti.

Sussistono il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e insieme il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di restituzione, chiarimento e verifica dell'attività svolta.

I comportamenti proposti nel presente regolamento hanno lo scopo preminente di dare trasparenza all'azione valutativa, tenendo conto e facendo emergere la complessità dell'attività valutativa, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di superare la situazione emergenziale e consolidare strumenti efficaci e condivisi, conformi alle disposizioni vigenti.

3. Pratiche diffuse in Emilia Romagna sulla valutazione degli apprendimenti in DDI

In conclusione della presente Sezione del Regolamento, si ritiene di riportare di seguito alcune indicazioni contenute nella **Nota 7 maggio 2020 n. 6284, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna**, avente ad oggetto *“La valutazione degli apprendimenti nei percorsi di didattica a distanza. Pratiche diffuse e prime riflessioni”*.

Un elemento comune è costituito dalla valenza formativa e di promozione e sostegno che viene attribuita alle attività di valutazione, nonché l'indicazione agli studenti dell'andamento del loro apprendimento con le nuove metodologie e attraverso le nuove tecnologie e delle eventuali possibili strategie di miglioramento.

La valutazione è riferita all'intero percorso formativo compiuto dall'alunno, oltre le singole prestazioni, al fine di apprezzare i miglioramenti rispetto al punto di partenza e tenendo conto dell'intero ventaglio delle evidenze mostrate: partecipazione, responsabilità, comunicazioni, elaborati, segni di crescita personale.

Una valutazione che, quindi, è anche autovalutazione, valutazione soggettiva degli studenti stessi, in quanto momento decisivo per la personalizzazione, intesa nel senso pieno di consapevolezza.

Restano ferme le caratteristiche dell'attività valutativa costituite da:

- tempestività e trasparenza della valutazione, spiegando e discutendo con gli alunni gli errori e le proposte innovative;
- distinzione tra la valutazione che spetta al singolo insegnante, la valutazione che richiede una collaborazione tra insegnanti, infine la valutazione del team/consiglio di classe come équipe pedagogica responsabile degli aspetti comuni (soft skills);
- comunicazione costante con la famiglia e tempestivo suo coinvolgimento, oltre a quello di eventuali altri soggetti rilevanti e/o coinvolti nel processo formativo.

Art. 11 - Sanzioni

La violazione delle norme presenti in questo Regolamento dà luogo all'applicazione delle sanzioni nei confronti dei trasgressori, come previste nel documento "*Sanzioni-Integrazione del Regolamento di Istituto*", al quale si rimanda.

Art. 12 – Decorrenza e durata

Il presente Regolamento avrà immediata efficacia a decorrere dalla sua approvazione per l'anno scolastico 2020/2021 da parte dei competenti Organi collegiali scolastici (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) e avrà applicazione per tutta la durata del periodo in cui l'Istituto scolastico ITIS Da Vinci dovrà fare ricorso allo strumento della Didattica Digitale Integrata.